PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T +39 0461 491357
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
@ serv.perscuola@provincia.tn.it
web *www.provincia.tn.it*

Ai
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e Formative
della Provincia Autonoma di Trento

Ai
Coordinatori Pedagogici

Al
Servizio Attività Educative per l'infanzia

LORO SEDI

e, p.c. Alle
ORGANIZZAZIONI SINDACALI

All'Albo Internet

S166/2020/4.16/AD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative alla disciplina delle assenze del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, personale ATA e assistenti educatori, insegnanti della scuola dell'infanzia e docenti della formazione professionale provinciale dovute a Covid -19, quarantena o isolamento.

Si informa che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato in data 3 dicembre 2020 l'ordinanza n. 58 del 3 dicembre 2020 avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. Disposizioni in materia di sorveglianza e prevenzione sanitaria e in tema di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nell'ambito dei servizi scolastici, delle scuole dell'infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia", che si allega.

L'ordinanza, nel confermare come i servizi scolastici, le scuole dell'infanzia e i servizi socio educativi rientrino tra i servizi essenziali di cui al punto 3.3 dell'ordinanza n. 57 del 25 novembre 2020, con riferimento alla portata applicativa del documento "Indirizzi operativi di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro" nell'ambito dei servizi scolastici, delle scuole dell'infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia, specifica per tale settore che:

"2. ferma restando la classificazione dei servizi in oggetto tra i servizi essenziali di cui al punto 3.3 dell'ordinanza n. 57 del 25 novembre 2020, la gestione dei contatti stretti con altri soggetti Covid-19 positivi da parte del personale che opera nei servizi scolastici, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi socio educativi per la prima infanzia, è regolata anche tenendo conto di quanto previsto dai protocolli e dalle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza in vigore per gli specifici servizi scolastici/socio-educativi. In caso di prescrizione della quarantena, come definita dal punto 3.1 dell'ordinanza n. 57 di data 25 novembre 2020, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'APSS in seguito a contatto stretto con altri soggetti Covid-19 positivi, il personale di questi servizi, se non posto in malattia, continua a prestare la propria attività a distanza. In caso di prescrizione di isolamento, come definito dal punto 3.1 dell'ordinanza n. 57 di data 25 novembre 2020, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'APSS, il personale Covid-19 positivo asintomatico, in accordo con il proprio datore di lavoro, può non richiedere il certificato di malattia del medico di medicina generale e prestare quindi la propria attività a distanza".

Alla luce di quanto sopra ordinato, il personale della scuola posto in quarantena o in isolamento fiduciario è quindi tenuto a rendere noto al proprio medico di medicina generale di essere persona operante nell'ambito del servizio essenziale riferito all'Istruzione pubblica, al fine di una corretta gestione delle certificazioni al cui rilascio il medico è preposto.

In caso di isolamento fiduciario il personale Covid-19 positivo asintomatico, in accordo con il proprio datore di lavoro, può non richiedere il certificato di malattia del medico di medicina generale e prestare quindi la propria attività a distanza, ferma restando la valutazione clinica dello stato di salute da parte del medico di medicina generale.

A completamento di quanto già comunicato con circolare prot.749101 di data 20 novembre 2020, si conferma che la malattia riferibile ad infezione da Covid -19 non rientra nel comporto.Sarà cura dell'ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico correggere eventuali situazioni pregresse che abbiano portato a provvedimenti di riduzione stipendiale.

Si prega di portare a conoscenza della presente tutto il personale.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All: c.s.